

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2457 del 16/05/2017
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA'DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOC. BENVIGNANTE COMUNE DI ARGENTA (FE) ; PROC. FEPPA0260
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2526 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOC. BENVIGNANTE COMUNE DI ARGENTA (FE) – PROC. FEPPA0260.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1792/2016 con oggetto "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2254/2016 con oggetto "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "settore delle risorse idriche"";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PREMESSO:

- che con determinazione Regionale n. 018269 del 06/12/2005 stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, L.R. n. 7/2004, con cui fu tra l'altro assentita la concessione preferenziale codice FEPPA0260, alla Ditta Borea Sandro con sede in via Costanzo Catanio N. 1 - località Consandolo del Comune di FERRARA (FE), per un volume annuo massimo di prelievo di 108m³, ad uso irrigazione assimilato a irrigazione agricola a bocca tassata, con scadenza al 31/12/2005;
- che al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale apposita istanza di rinnovo anteriormente alla

scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 3, R.R. n. 4/2005 entro il termine del 31/12/2006 prorogato successivamente dalla L.R. n. 4/2007 al 31/12/2007, corredata con gli elaborati tecnici e i dati di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36, del medesimo R.R. n. 41/2001;

- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 05/12/2007 al n. PG/0310550 il Sig. Borea Ruggiero ha richiesto il cambio di titolarità e rinnovo della concessione di acque sotterranee di cui al precedente atto per uso agricolo irriguo;
- che, il cambio di titolarità consegue alla stipula di contratto d'affitto ex art. 45 L. 203/82, come da documentazione acquisita agli atti;
- che in data 02/02/2016 il fondo rustico su cui è assentita la concessione è stato oggetto di contratto di compravendita come da atto notarile acquisito agli atti ed è stato ceduto dal Sig. Borea Sandro al Sig. Colombarini Luca;
- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 30/03/2016 al n. PG/0220814 il Sig. Colombarini Luca ha richiesto pertanto il cambio di titolarità sulla domanda di rinnovo relativa alla concessione di acque sotterranee di cui al presente atto;
- che con nota n. prot. PG/253631 del 28/10/2008 è stato chiesto alla Ditta Borea Ruggiero di integrare la documentazione agli atti;
- che in data 08/01/2009, agli atti del Servizio Regionale allora competente al n. PG/2736, la Ditta Borea Ruggiero, ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- che le integrazioni richieste sono pervenute in data 09/02/2012 al n. prot. PG/35086;
- che con propria nota prot. n. PGFE/9786 in data 15/09/2016 si è provveduto a richiedere, ai sensi del R.R. n. 41/2001, il parere ex artt. 27 e 28, comma 2, del R.D. n. 1775/33 all'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma, alla Provincia di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (FE);
- RILEVATO, inoltre, che non essendo pervenuti i pareri ai sensi del R.R. 41/2001 sopra richiesto da parte Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (FE), della Provincia di Ferrara e dall'Autorità di bacino del fiume Po si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso ai sensi della L. 124/2015;

RILEVATO:

- che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al titolo II del R.R. n. 41/2001, art. 6;
- che la precedente domanda di concessione risulta regolarmente pubblicata mediante affissione sull'Albo pretorio Comunale per n. 15 giorni consecutivi e cioè dal 24/02/2000 al 10/03/2000 e che non sono state presentate opposizioni né osservazioni;
- che il pozzo da utilizzarsi non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che lo stesso pozzo non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i. e non sarà prevista prova di pompaggio in quanto la portata massima è inferiore ai 5 l/s;
- che dall'esame della documentazione presentata a corredo della domanda, agli atti del Servizio e dalle verifiche effettuate, si evince:
- che l'opera è sita in località Benvignante del Comune di Argenta (FE) - Via Olmo, su terreno di proprietà di Colombarini Luca e censito nel Catasto Terreni del Comune di Argenta (FE) al foglio n. 15 mappale n. 255;
- che il prelievo avviene mediante un pozzo avente un diametro di 100 mm e una profondità di 90 m, equipaggiato con una elettropompa sommersa avente una potenza di 150 CV;
- che il prelievo richiesto nel massimo volume di 108 metri cubi/annui deve essere effettuato nell'arco dell'anno;
- che si evince, comunque, la compatibilità, nonché la congruità dei quantitativi richiesti, con il Piano di Gestione del Distretto per il corpo idrico interessato codice 0620ER-DQ2-TPAPCS che non risulta a rischio e che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";
- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di

gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)"

- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso irrigazione agricola, rientra tra la tipologia previste di cui alla lettera a), dell'art. 152, comma 2, della citata L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

DATO ATTO, inoltre, che:

- che i precedenti titolari della concessione hanno effettuato i pagamenti relativi ai canoni precedenti, il pagamento del deposito cauzionale originario e delle spese di istruttoria;
- il richiedente dovrà effettuare il pagamento delle somme relative ai canoni dovuti fino a scadenza ai sensi della L.R. 2/2015;
- il richiedente dovrà effettuare il pagamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. n. 2/2015;

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e vista la Disposizione di Servizio n. 1 del 04/12/2015 sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

RITENUTO, altresì, di prescrivere l'installazione idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di contenere l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria assunta agli atti con PGFE/2017/5571 del 16/05/2017;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

- a) di assentire, fatti salvi diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Colombarini Luca C.F. CLMLCU75M09G916S, P.I. 01485920381 con sede in Via Quartiere N. 123/B - località Runco del Comune di Portomaggiore (FE), il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea, codice FEPPA0260, in località Benvignante del Comune di Argenta (Fe) Via Olmo da destinarsi ad uso irrigazione e irrogazione assimilato ad irrigazione agricola a bocca tassata, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 2,60 l/s, corrispondente ad un volume complessivo concesso di circa 107,64 metri cubi;
- c) di stabilire che la concessione sia assentita fino al 31/12/2026 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dall'art. 27 del R.R. n. 41/2001 oppure

comunicare la cessazione alla scadenza ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza, in entrambi i casi con relativo ripristino dei luoghi a onere e spese del concessionario da effettuarsi in base alle prescrizioni che saranno impartite dalla presente Struttura;

- d) che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti nonché viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- e) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- f) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- i) di fissare in €. **88,00** l'importo relativo alle spese di istruttoria, già regolarmente versate;
- j) di stabilire che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale dovuto quantificato in € **250,00=** calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante versamento identificato da codice/ID

C.R.O./TRN:1101171290195457 in data valuta 09/05/2017 a mezzo di bonifico intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017. La cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente;

- k) di stabilire che il Concessionario ha già corrisposto i canoni dovuti anticipatamente fino alla scadenza, di complessivi € **128,10=** calcolati in base alle DGR sopra citate, mediante versamento identificato da codice/ID C.R.O./TRN:1101171290194065 in data valuta 09.05.2017 a mezzo di bonifico intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10), precisando che l'importo del canone annuale complessivo 2017 è pari ad € 12,00=. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;
- l) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità successiva al 2017 saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- m) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a dare a € 200,00, secondo quanto

stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

n) di dare atto, infine:

- che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. n. 616/1977 e LL. n. 59/1997 e n. 127/1997 (L.R. n. 3/1999)" di cui al relativo U.P.B. delle Entrate del Bilancio Regionale;

- che l'importo versato quale integrazione del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui al relativo U.P.B. delle Entrate del Bilancio Regionale;

- che il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. n. 3/1999)" di cui al relativo U.P.B. delle Entrate del Bilancio Regionale;

o) di stabilire che gli importi di cui alle lettere i), j) e k) vadano versati anticipatamente e che il richiedente, al ritiro del presente atto, dimostri gli avvenuti pagamenti;

p) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e avverso il presente provvedimento, potrà esperire ricorso dinanzi al Tribunale delle AA.PP., entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.R.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18 e 143 del T.U. n. 1775/1933;

Ing. Paola Magri
(*originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Ditta Colombarini Luca, C.F. CLMLCU75M09G916S, P.I. 01485920381 con sede in Via Quartiere N. 123/B – località Runco del Comune di Portomaggiore (Fe) FEPPA0260.

con istanze in data 05/12/2007 con prot. n. PG/07/310550 e successiva in data 30/03/2016 con prot. n. PG/2016/0220814.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di n. 1 pozzo, verrà utilizzata per una portata massima complessiva di 2,60 l/s, corrispondente ad un volume complessivo concesso di 107,64 metri cubi;

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di prelievo è sita in località Benvignante del Comune di Argenta (Fe) su terreno di proprietà del medesimo ed ubicato al NCEU di detto Comune sul foglio n. 15, sul mappale n.255, avente le seguenti coordinate UTM* 32: X=717.190 – Y=952.317;

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento sono i seguenti:

- diametro interno 100 mm;
- profondità 90 m;
- portata massima di prelievo 2,60 litri al secondo;
- potenza della elettropompa sommersa 150 cv.

Le opere di derivazione dovranno essere mantenute nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dalle Autorità Idrauliche competenti.

La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2026, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento

per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia - Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti anticipati;

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa istanza scritta presentata alla Struttura scrivente.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Il concessionario dovrà provvedere alla installazione e/o a mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) -in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo- e dovrà comunicare a questa Struttura, annualmente, tali quantitativi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed anche ai sensi del PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016, entro 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Ditta di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere

preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FEPPA0260**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico dei concessionari eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che del buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 9 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato almeno di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

ART. 10 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) il non presentarsi entro il termine assegnato da questa Struttura per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione, previo pagamento delle somme dovute secondo gli importi indicati;
- e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 12 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

Firma per presa visione e accettazione delle condizioni poste dal presente atto di concessione e relativo disciplinare tecnico:

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria:

Nome e Cognome in stampatello:

Data e Firma:

FERRARA,

lì_____ -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.